



COMUNE DI SAMPEYRE

(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/08/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/08/2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21/07/2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 03/03/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10/12/2019

CAPITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE	4
Art. 1 - Disciplina generale dell'imposta unica comunale "IUC"	4
Art. 2 - Dichiarazioni	4
Art. 3 - Modalità e scadenze di versamento	4
Art. 4 - Differimento dei versamenti	4
Art. 5 - Invio modelli di pagamento	4
Art. 6 - Riscossione	4
Art. 7 - Rimborsi - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili	5
Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo	5
Art. 9 - Accertamento	5
Art. 10 - Riscossione coattiva.....	6
Art. 11 - Contenzioso.....	6
Art. 12 - Tutela dei dati personali	6
Art. 13 - Disposizioni finali.....	6
Art. 14 - Entrata in vigore	6
CAPITOLO II - REGOLAMENTO COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	7
Art. 1 - Oggetto.....	7
Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili.....	7
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	7
Art. 4 - Fabbricati strumentali agricoli	7
Art. 5 - Esenzioni.....	7
Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili.....	7
Art. 7 - Fabbricati di interesse storico/artistico o inagibili/inabitabili.....	7
Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare	8
Art. 9 - Attività di controllo ed interessi moratori	8
Art. 10 - Rimborsi e compensazioni.....	8
Art. 11 - Attività di recupero.....	8
Art. 12 - Incentivi per l'attività di controllo	8
Art. 13 - Dichiarazioni	8
Art. 14 - Versamenti minimi	9
Art. 15 - Differimento dei versamenti	9
Art. 16 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	9
Art. 17 - Riscossione coattiva.....	9
Art. 18 - Determinazione aliquote.....	9
Art. 19 - Norme di rinvio	9
Art. 20 - Entrata in vigore	9
CAPITOLO III - REGOLAMENTO COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	10
Art. 1 - Presupposto dell'imposta	10
Art. 2 - Base imponibile.....	10
Art. 3 - Soggetti passivi.....	10
Art. 4 - Determinazione delle aliquote.....	10
Art. 5 - Detrazioni – Riduzioni.....	10
Art. 6 - Indicazione analitica servizi indivisibili.....	11
CAPITOLO IV - REGOLAMENTO COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	12
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	12
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	12
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	12
Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	12
Art. 4 - Soggetto attivo	12
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	12
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	12
Art. 6 - Soggetti passivi.....	13
Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	13
Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	13
Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	13

Art. 10 - Superficie degli immobili.....	14
TITOLO III - TARIFFE.....	14
Art. 11 - Costo di gestione	14
Art. 12 - Determinazione della tariffa	14
Art. 13 - Articolazione della tariffa.....	15
Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo.....	15
Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche	15
Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche	15
Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	16
Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche	16
Art. 19 - Scuole statali	16
Art. 20 - Tributo giornaliero	16
Art. 21 - Tributo provinciale.....	16
TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	16
Art. 22 - Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche.....	16
Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	17
Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	17
Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	17
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	17
Art. 26 - Obbligo di dichiarazione.....	17
Art. 27 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	18
Art. 28 - Poteri del Comune.....	18
Art. 29 - Accertamento	18
Art. 30 - Sanzioni.....	19
Art. 31 - Riscossione	19
Art. 32 - Interessi.....	19
Art. 33 - Riscossione coattiva.....	19
Art. 34 - Rimborsi.....	19
Art. 35 - Somme di modesto ammontare.....	19
Art. 36 - Contenzioso.....	20
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	20
Art. 37 - Entrata in vigore.....	20
Art. 38 - Clausola di adeguamento.....	20
Art. 39 - Disposizioni transitorie.....	20
Art. 40 - Disposizioni per l'anno 2014.....	20
Allegato A – Categorie utenze domestiche TARI.....	21
Allegato B – Categorie utenze non domestiche TARI.....	22

Art. 1 - Disciplina generale dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011, disciplina l'imposta unica comunale "IUC".
2. L'imposta unica comunale "IUC" istituita dalla Legge 147 del 27/12/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l'altro costituito dalla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale unica "IMU", di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi composta dal tributo per i servizi indivisibili "TASI", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti "TARI", a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente IMU e alla componente TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 507/1993 (TARSU) e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Art. 3 - Modalità e scadenze di versamento

1. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 (modello di pagamento unificato F24).
2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 (modello di pagamento unificato F24).
3. Il versamento dell'IMU è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre.
4. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze delle rate di pagamento della TASI e della TARI.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Art. 4 - Differimento dei versamenti

1. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento della Mini-IMU di cui all'art 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011.
2. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Art. 5 - Invio modelli di pagamento

1. Il Comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della tassa.
2. Ai sensi della Legge 147/2013, i versamenti della TASI dovranno essere effettuati in autoliquidazione alle scadenze deliberate dal Comune.
3. Per tutti i componenti della IUC non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 12 (dodici/00)

Art. 6 Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. Allo Stato è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Art. 7 - Rimborsi - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo alle imposte/tributi comunali a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta/tributo, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo alle imposte/tributi comunali di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposte /tributi comunali, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposte/tributi comunali, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta/tributo comunale, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.
7. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 5 comma 3 del presente regolamento.
8. **Per ogni singolo tributo disciplinato del presente regolamento è ammessa la compensazione delle somme a credito dei contribuenti con quelle dovute al Comune sia per l'anno di imposta di riferimento cui il credito si riferisce sia per l'anno di gestione successivo. Non si procede alla compensazione di importi inferiori al minimo previsto dall'art. 5 comma 3. Di tale compensazione è fornita notizia al Comune tramite comunicazione scritta.**

Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 9 - Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
3. Il contribuente può aderire all'accertamento con adesione ai sensi del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. n. 218/1997.
4. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, inviato al contribuente ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e ss.mm.ii, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni della Legge 296/2006.

Art. 11 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii..

Art. 12 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce il trattamento dei dati personali in suo possesso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. – “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti tutte le componenti della IUC, si applicano le disposizioni di legge vigenti e ss.mm.ii.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014, in osservanza della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e ss.mm.ii

CAPITOLO II - REGOLAMENTO COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 1 comma 707 L. 147/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili e da cittadini A.I.R.E.

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in godimento ad altri, compreso parenti e/o affini, a qualsiasi titolo e anche saltuariamente. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pertinenze.
2. Per beneficiare dell'equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare al Comune apposita comunicazione comprovante il ricovero permanente in istituto e la non locazione dell'abitazione o la concessione in godimento ad altri, compreso parenti e/o affini, a qualsiasi titolo e anche saltuariamente.
3. **A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per poter usufruire di tale agevolazione dovrà essere presentata apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 2 paragrafo IUC.**

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, ovvero al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il valore di riferimento è quello determinato dal Consiglio Comunale per le aree monetizzabile ovvero stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee.

Art. 4 - Fabbricati strumentali agricoli

1. A decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii., relativa a fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011.

Art. 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore
4. Si applicano altresì le esenzioni di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 2 art. 13 Legge 201/2011;
5. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore così come determinato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art.7 - Fabbricati di interesse storico/artistico o inagibili/inabitabili

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la

base imponibile è ridotta del 50%.

2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, di fatto non utilizzati, la riduzione del 50% della base imponibile è applicata limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità, frazionati per mesi di imposta;

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile ai fini della conseguente riduzione del 50% della base imponibile IMU può essere richiesta al Comune o con autocertificazione del proprietario e/o con perizie di liberi professionisti che, in entrambi i casi, vanno accertati dall'Ufficio Tecnico comunale con idoneo sopralluogo sull'immobile entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di riduzione dell'imposta al protocollo comunale;

4. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457; si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- Strutture verticali (muri perimetrali e di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche, di grave fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati.

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore;

Art. 9 - Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali (Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili).

Art. 10 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso per importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 14.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate **così come previsto dall'art. 7 comma 8 paragrafo (IUC).**

Art. 11 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00. (Art. 3, comma 10 DL 16/2012 convertito con Legge 44/2012).

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 12 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

2. La determinazione della percentuale sulle somme effettivamente accertate di cui al precedente comma, è fissata annualmente dalla giunta comunale e concordata con il Segretario Comunale.

Art. 13 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37 comma 55 del D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4/8/2006 n. 248 e dell'art. 1 comma 104 della L. 27/12/2006 n. 296 e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del Decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

3. Il diritto alle eventuali aliquote agevolate si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le

condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.

Art. 14 - Versamenti minimi

1. L'imposta non va versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro annuali. Tale cifra di versamento minimo non si deve rapportare né a quote di possesso, né a singoli immobili.

Se l'importo annuale supera il minimo di € 12,00 ma l'importo rateale è inferiore al medesimo importo, il versamento va effettuato in unica soluzione nell'ambito della rata di saldo.

Art. 15 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso del titolare avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno, gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 16 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 6.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 0,5 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito, del richiedente e dei conviventi.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 17 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 18 - Determinazione aliquote

1. Le aliquote per l'applicazione dell'I.M.U. vengono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale;

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

3. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677 art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147.

Art.19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti al momento dell'approvazione e quelle che successivamente interverranno a modifica.

Art.20 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

CAPITOLO III - REGOLAMENTO COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 2 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1.
2. In particolare soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui al comma 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In casi di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (scelta tra il 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 4. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**

Art. 4 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. **Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale**, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ovvero aumentare l'aliquota.
2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
3. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi 3. e 4. del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano previste, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalle normative vigenti, detrazioni di imposta.

Art. 5 - Detrazioni – Riduzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 4, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del **comma 677** dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:
 - a) per tutte le abitazioni principali;
 - b) per tutti gli immobili equiparati all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 4, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ss.mm.ii, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
4. **A partire dall'anno 2015 su una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi. Per poter usufruire di tale riduzione dovrà essere presentata apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 2 paragrafo IUC;**

Art. 6 - Indicazione analitica servizi indivisibili

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

CAPITOLO IV – REGOLAMENTO COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Per quanto attiene la gestione e la classificazione dei rifiuti si rimanda al contenuto del presente Regolamento.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dall'applicazione della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, definiti annualmente sulla base del Piano Finanziario, approvato dal Consiglio Comunale
3. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, adibite a lavorazioni, depositi aree di ristorazione, parcheggi se a pagamento;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione con relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere che producono rifiuti urbani o assimilabili
4. Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di utenze domestiche di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, vani scala, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
 - e) le superfici destinate a sale di esposizione museale;
 - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito ;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili d'ufficio e/o mediante richieste di sopralluogo o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
- le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

Attività	% di abbattimento
officine meccaniche	40%
studi professionali	10%
lavanderie	20%
tipografie artigiane	40%
falegnamerie	50%
laboratori artigianali di produzione e assemblaggio minuteria varia	30%
centri per stoccaggio, conservazione e lavorazione frutta	40%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - presentare entro il mese di dicembre di ogni anno copia delle fatture o copia del contratto con la ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Art. 10. Superficie degli immobili

- La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50
- Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

- Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatta dall'affidatario della gestione dei rifiuti prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 12. Determinazione della tariffa

- Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3b e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1b del medesimo allegato 1.
- La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

5. A partire dall'anno 2015 su una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi. Per poter usufruire di tale riduzione dovrà essere presentata apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 2 paragrafo IUC;

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27 (trenta giorni dall'intervenuta variazione), decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 27 comma 1.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o tenute a disposizione dai residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 3.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 3 unità, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, inserendole nella categorie delle utenze domestiche non residenti.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità in caso di residenza nella R.S.A. o istituto, o decurtato di una unità (per famiglie di almeno due componenti) nel caso di domicilio nella R.S.A. o istituto.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 31, comma 1.

7. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed&Breakfast, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato è pari alla somma del numero dei componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed&Breakfast.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo, ove non diversamente disciplinato e corrisposto, si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per quanto riguarda il mercato settimanale è facoltà della Giunta Comunale accordare esenzioni o agevolazioni specifiche.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, comprese le riduzioni o maggiorazioni previste.

21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22. Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo come segue:

Categorie DPR158/1999 - Comuni fino a 5000 abitanti		Percentuale riduzione da applicare
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10%
2	Campeggi, distributori di carburante	10%
3	Stabilimenti balneari	-
4	Esposizioni, autosaloni	10%
5	Alberghi con ristorante	20%
6	Alberghi senza ristorante	10%
7	Case di cura e riposo	10%
8	Uffici, agenzie, studi professionali	-
9	Banche e istituto di credito	-
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	20%
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10%
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	10%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	-
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	30%
17	Bar, caffè, pasticceria	30%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, genere alimentari	20%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	20%
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	-
21	Discoteche, night club	20%

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per gli immobili situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche .

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Nel caso vi fossero utenze aventi diritto a più di una riduzione o agevolazione, si prende in considerazione solo la più vantaggiosa per l'utenza.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, fermo restando che, nei casi di subentro, ove prodotta dopo la data di emissione del ruolo, avrà effetto a valere dal ruolo dell'anno successivo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per i residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o dei soggetti di cui al precedente art. 26 comma 3;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta, per fax o in via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di ricezione al protocollo del Comune.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28. Poteri del Comune

1. Il Comune sulla base del proprio organigramma e di quanto previsto dal D.L.gs 267/2000 e ss.mm.ii., designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 29. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione di n. 4 rate trimestrali. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 31. Riscossione

1. **Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo su 2 rate scadenti, la prima a 60 giorni e la seconda a 120 giorni dalla data di approvazione delle tariffe, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione con la prima rata.**
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 29.

Art. 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33. Riscossione coattiva

La riscossione coattiva potrà essere svolta:

- a- direttamente dal Comune
- b- attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
- c- mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti

Art. 34. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10.00 euro per anno d'imposta, ad esclusione della tariffa giornaliera.

Art. 36. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 38. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 40. Disposizioni per l'anno 2014

1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2014, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgevano il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.
2. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in 2 rate scadenti nei mesi di ottobre e novembre.
3. Per l'anno 2014, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità.

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE TARI

Le utenze domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

101. Domestiche residenti

102. Domestiche non residenti

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE TARI

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categorie DPR 158/1999 Comuni fino a 5000 abitanti		Descrizione categoria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<ul style="list-style-type: none"> - Associazioni o istituzioni con fini assistenziali - Associazioni o istituzioni politiche - Associazioni o istituzioni culturali - Associazioni o istituzioni sindacali - Associazioni o istituzioni previdenziali - Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro - Associazioni o istituzioni benefiche - Associazioni o istituzioni tecnico-economiche - Associazioni o istituzioni religiose - Scuole da ballo - Sale da gioco - Sale da ballo e da divertimento - Musei e gallerie pubbliche e private - Scuole pubbliche di ogni ordine e grado - Scuole parificate di ogni ordine e grado - Scuole private di ogni ordine e grado - Scuole del preobbligo pubbliche - Scuole del preobbligo private - Aree scoperte in uso - Locali dove si svolgono attività educative - Centri di istruzione e formazione lavoro
2	Campeggi, distributori di carburante	<ul style="list-style-type: none"> - Campi da calcio - Campi da tennis - Piscine - Bocciodromi e simili - Palestre ginnico sportive - Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva - Distributori carburante - Aree scoperte distributori carburante - Campeggi
3	Stabilimenti balneari	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni	<ul style="list-style-type: none"> - Saloni esposizione in genere - Gallerie d'asta
5	Alberghi con ristorante	<ul style="list-style-type: none"> - Alberghi con ristorante

6	Alberghi senza ristorante	<ul style="list-style-type: none"> - Ostelli per la gioventù - Foresterie - Alberghi diurni e simili - Alberghi - Locande - Pensioni - Affittacamere e alloggi - Residences - Case albergo - Aree scoperte in uso
7	Case di cura e riposo	<ul style="list-style-type: none"> - Soggiorni anziani - Case di cura e riposo - Case per ferie - Colonie - Caserme e carceri - Collegi ed istituti privati di educazione - Collettività e convivenza in genere - Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
8	Uffici, agenzie, studi professionali	<ul style="list-style-type: none"> - Enti pubblici - Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli - Studi legali - Studi tecnici - Studi ragioneria - Studi sanitari - Studi privati - Uffici assicurativi - Uffici in genere - Autorscuole - Laboratori di analisi - Agenzie di viaggio - Ricevitorie lotto totip totocalcio - Internet point - Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi - Emittenti radio tv pubbliche e private
9	Banche e istituto di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Istituti bancari di credito - Istituti assicurativi pubblici - Istituti assicurativi privati - Istituti finanziari pubblici - Istituti finanziari privati
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<ul style="list-style-type: none"> - Librerie - Cartolerie - Bazar - Abbigliamento - Pelletterie - Pelliccerie - Elettrodomestici - Materiale elettrico - Apparecchi radio tv - Articoli casalinghi - Giocattoli - Colori e vernici

		<ul style="list-style-type: none"> - Articoli sportivi - Calzature - Sementi e prodotti agricoli e da giardino - Mobili - Materiale idraulico - Materiale riscaldamento - Prodotti di profumeria e cosmesi - Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita - Aree scoperte in uso - Negozi di mobili e macchine per uffici - Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti - Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<ul style="list-style-type: none"> - Edicole giornali - Magazzini grande distribuzione vendita al minuto non alimentari - Tabaccherie - Farmacie - Erboristerie - Articoli sanitari - Articoli di odontotecnica - Negozi vendita giornali - Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	<ul style="list-style-type: none"> - Elettricista - Negozi pulitura a secco - Laboratori e botteghe artigiane - Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi - Falegnamerie - Legatorie - Aree scoperte in uso
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<ul style="list-style-type: none"> - Autofficine - Carrozzerie - Elettrauto - Officine in genere - Aree scoperte in uso
14	Attività industriali con capannoni di produzione	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilimenti industriali
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	<ul style="list-style-type: none"> - Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	<ul style="list-style-type: none"> - Ristoranti - Rosticcerie - Trattorie - Friggitorie - Self service - Pizzerie - Tavole calde - Agriturismi - Osterie con cucina - Attività rientranti nel comparto della ristorazione - Aree scoperte in uso

17	Bar, caffè, pasticceria	<ul style="list-style-type: none"> - Bar - Caffè - Bar pasticcerie - Bar gelaterie - Aree scoperte in uso - Gelaterie - Pasticcerie
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, genere alimentari	<ul style="list-style-type: none"> - Negozi confetterie e dolci in genere - Negozi generi alimentari - Panifici - Latterie - Macellerie - Salumerie - Pollerie - Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso - Bottiglierie, vendita vino - Aree scoperte in uso negozi generi alimentari - Locali vendita ingrosso generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	- Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<ul style="list-style-type: none"> - Negozi di frutta e verdura - Pescherie - Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab - Aree scoperte in uso - Negozi di fiori - Locali vendita serre
21	Discoteche, night club	<ul style="list-style-type: none"> - Night clubs - Ritrovi notturni con bar ristoro - Clubs privati con bar ristoro